



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 3 MARZO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.83 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell' 11.2.2016 (squalifica del calciatore LAURENDI Antonio fino al 10.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

- che il direttore di gara ha dichiarato: "il sig.Laurendi Antonio si è limitato a mettermi le mani sul petto senza conseguenze";
- che la reclamante, sostanzialmente ha confermato l'accaduto chiedendo solo una riduzione della sanzione;
- che il sig.Laurendi Antonio deve essere ritenuto responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti del direttore di gara;
- che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere conseguentemente ridotta;

P.Q.M.

riduce la squalifica inflitta al calciatore LAURENDI Antonio a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.84 del Sig.SICILIA Diego (tesserato della Società A.S.D. Roglianesi Calcio a 5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell' 11.2.2016 (squalifica fino al 30.6.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuta la necessità di sentire l'arbitro a chiarimenti;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 MARZO 2016 in diversa composizione.

RECLAMO n.85 della Società A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2016 (squalifica del calciatore CUTRI' Davide fino al 30.6.2016, ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVATO

-che il direttore di gara ha dichiarato:"il sig.Cutri Davide ha appoggiato le mani sul mio petto mentre stavo correndo verso di lui pronunciando frasi offensive. Ho perso il fiato solo perché stavo correndo. Se fossi stato fermo non mi avrebbe provocato alcun danno";
-che il sig.Cutri Davide deve essere sanzionato perché responsabile di atto di protesta di modesta violenza nei confronti del direttore di gara oltre che per aver profferito frasi offensive nei confronti dello stesso;
-che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere conseguentemente ridotta;
-che l'ammenda inflitta alla Società reclamante è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CUTRI' Davide a QUATTRO giornate effettive di gara;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.86 della Società POL.MIRTO CROSIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS del 11.2.2016 (ammenda di € 250,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente DIACO Giuseppe fino al 10.9.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto la necessità di sentire l'arbitro a chiarimenti;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 21 MARZO 2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi